

PRETURA ROMA
14 FEBBRAIO 1992

ESTENSORE:

VELARDI

PARTI:

SOC. LA GIARA

LA NUOVA ECOLOGIA

**Stampa • Pubblicazione notizie
lesive • Richiesta provvedimento
cautelare • Inammissibilità.**

Nel caso di ricorso al Pretore ex art. 700 del cod. proc. civ. perché accerti il carattere lesivo o contrario a verità della notizia pubblicata, il provvedimento cautelare potrà pubblicarsi ai sensi degli artt. 2058 cod. civ. e 120 del cod. proc. civ. ma non potrà imporsene la pubblicazione, ai sensi della normativa sulla rettifica, al direttore del giornale che ha pubblicato la notizia incriminata.

In ogni caso, destinatario dell'ordine di pubblicazione non può essere che il direttore del giornale o del periodico, persona che ne è, per definizione, responsabile, mentre l'editore, legittimato solo in ordine alle domande aventi contenuto patrimoniale non è tenuto a provvedere alla pubblicazione dell'emanando provvedimento sul periodico da lui stesso edito allo stesso modo e titolo per cui può provvedervi su altre testate, giacché è evidente che in tale ipotesi l'ordine di pubblicazione costituisce non l'oggetto principale della domanda ma una domanda accessoria per la quale la legittimazione passiva spetta al soggetto legittimato a contraddire alla domanda principale.

Il Pretore letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva in fatto: con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 18 gennaio 1992 la soc. « La Giara » — titolare del marchio « Il Mulinello » con la quale imbottiglia e commercializza olio di oliva — lamentava che nel numero 1 del 1992 del mensile « La nuova Ecologia » era stato pubbli-

cato un articolo a firma Roberto La Pira dal titolo « Ecotest: l'Olio d'oliva - Dentro la bottiglia per scoprire il vero e il falso » che, assumendo la presenza nell'olio in questione di acido elaidinico nella misura dell'1,46% ed equiparando tale presenza all'aprova di una miscelazione con olio di semi, dava per scontato che l'olio « Il Mulinello » fosse stato allungato con olio di semi; assumeva che la pubblicazione di tale articolo, le cui conclusioni erano state ribadite nel corso di una trasmissione televisiva e ampiamente pubblicizzate sulla stampa quotidiana, determinava « una radicale e permanente lesione del marchio e dell'immagine della società esponente »; chiedeva pertanto ordinarsi alla s.r.l. Editrice Periodici Culturali, editrice del mensile in questione:

a) di ritirare dalle edicole le copie del numero di gennaio 1992 ancora giacenti ovvero disporne il sequestro;

b) di pubblicare, nel numero di febbraio 1992, un estratto dell'emanando provvedimento il cui testo fosse idoneo a contenere il lamentato pregiudizio chiarendo che la eventuale presenza di acido elaidinico nell'olio di oliva « Il Mulinello » non implicava affatto miscelazione con olio di semi e che pertanto era privo di ogni prova il sospetto di frode avanzato nell'articolo in questione.

Chiedeva inoltre ordinarsi la pubblicazione del provvedimento sulla stampa quotidiana e in ogni caso inibirsi alla convenuta di pubblicizzare sulla stampa quotidiana o settimanale ovvero tramite televisione il numero di gennaio del mensile ovvero di far riferimento al c.d. Ecotest.

Si costituiva la resistente, eccependo preliminarmente il suo difetto di legittimazione alla causa e deducendo nel merito la infondatezza della domanda.

Assumeva infatti essere un dato ormai acquisito che l'anomala presena nell'olio di oliva di acido elaidinico non poteva logicamente giustificarsi con l'aggiunta di olio di semi, giacché, se era astrattamente possibile che tale presenza potesse derivare da un processo di decolazione e deodorazione dell'olio di oliva, era pur vero che tale processo era antieconomico e perciò non poteva ragionevolmente presumersi che i produttori se ne avvalessero.

Il Pretore si riservava di decidere assegnando alle parti termine per note sino al 3 febbraio 1992.

Osserva in diritto:

la domanda di provvedimenti cautelari — così come proposta — non può trovare accoglimento.

Ed invero, nel nostro ordinamento, il soggetto che si veda attribuiti, in un giornale, atti o pensieri o affermazioni che reputi lesivi della sua dignità o contrari a verità può — e salve ovviamente eventuali iniziative di carattere penale — o chiedere al direttore la pubblicazione di una rettifica o di una dichiarazione (e, in caso di inadempimento, totale o parziale, adire il pretore ex art. 700 cod. proc. civ.) ovvero rivolgersi direttamente al giudice anche in via d'urgenza se ne ricorrano i relativi presupposti perché accerti e dichiari il carattere lesivo o contrario a verità delle notizie pubblicate.

Diversi sono naturalmente i presupposti delle due ipotesi e i provvedimenti che possono essere richiesti.

Nel caso che si chieda la pubblicazione della rettifica ex art. 700, il giudice deve infatti limitare la sua indagine ad un controllo della sussistenza dei presupposti formali, cui l'art. 8 della legge sulla stampa, nel testo modificato dalla novella del 1981, subordina l'insorgere dell'obbligo a carico del direttore, con esclusione quindi dell'accertamento dell'effettiva idoneità della notizia, pubblicata a ledere la dignità del ricorrente o della sua veridicità.

Accertamento che è invece indispensabile — e costituisce anzi l'oggetto della domanda — nella seconda ipotesi, nel caso in cui cioè la persona che si ritenga lesa si rivolga direttamente al giudice.

In tale ipotesi, peraltro, la richiesta di pubblicazione del provvedimento potrà essere soddisfatta unicamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2058 cod. civ. e 120 cod. proc. civ. ma non potrà imporsene la pubblicazione, ai sensi del citato art. 8, al direttore del giornale che ha pubblicato la notizia incriminata.

Tale norma — costituendo una deroga al principio della libertà di stampa, sancito dall'art. 21 Cost. anche in riferimento al libero uso dei mezzi che ne realizzano la diffusione — non è infatti suscettibile di applicazione analogica.

In ogni caso, destinatario dell'ordine di pubblicazione non può essere che il direttore del giornale o del periodico, e cioè della persona che ne è, per definizione, responsabile e che ne ha quindi la esclusiva disponibilità per quel che attiene all'oggetto della pubblicazione.

Potere esclusivo che trova del resto testuale conferma negli artt. 8 e 9 della legge sulla stampa che sanciscono l'obbligo di pubblicare la rettifica o la sentenza di condanna per reati di stampa in caso al direttore.

L'editore resta invece legittimato in ordine alle domande aventi contenuto patrimoniale.

Né vale affermare, come fa la ricorrente nelle note autorizzate, che l'editore può provvedere alla pubblicazione dell'emanando provvedimento sul periodico da lui edito allo stesso modo e titolo per cui può provvedervi su altre testate, giacché è evidente che, in tale ipotesi, l'ordine di pubblicazione costituisce non l'oggetto principale della domanda ma una domanda accessoria — per la quale la legittimazione passiva spetta al soggetto legittimato a contraddire alla domanda principale — mentre nel caso di specie la richiesta di pubblicazione costituisce l'oggetto principale della domanda e non può quindi essere rivolta che nei confronti del soggetto che di tale pubblicazione ha la disponibilità esclusiva.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi dichiararsi il difetto di legittimazione alla causa della società resistente in ordine alle domande di cui ai capi *b)* e *c)* del ricorso.

Quelle di cui ai capi *a)* ed *e)* — che attengono al sequestro e al divieto di ulteriore pubblicizzazione del giornale o, in subordine, del test — devono essere invece respinte, la prima (cui la ricorrente ha peraltro rinunciato, sia pure soltanto nelle note autorizzate) perché inammissibile, in considerazione delle note limitazioni in ordine al sequestro della stampa; la seconda perché non sembra sussistere il requisito dell'imminenza del dedotto pregiudizio, atteso che non appare probabile l'ulteriore pubblicizzazione del numero di gennaio del mensile, quando è ormai in edicola ed è pubblicizzato il numero di febbraio.

La improbabilità della ulteriore pubblicizzazione di tale numero trova del

resto conferma nel fatto che, come risulta dalle produzioni in atti, l'ultima pubblicità sulla stampa quotidiana risale al 14 gennaio scorso. Sembra opportuno — in considerazione della natura della causa e delle peculiarità della vicenda — compensare tra le parti le spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M. visti gli artt. 700 e 702 cod. proc. civ. dichiara inammissibile la domanda di provvedimenti cautelari proposta dalla soc. « La Giara » contro la s.r.l. Editrice Periodici Culturali relativamente ai capi *a)*, *b)* e *c)* della domanda; rigetta la domanda di cui al capo *d)*; dichiara compensate le spese di giudizio.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La prima delle due massime riproduce in maniera letterale il principio già espresso dalla stessa Pretura di Roma in data 19 gennaio 1990 e valgono dunque le considerazioni già espresse a commento di quel provvedimento (in questa *Rivista*, 1990, p. 571 con nota di V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica e art. 700 cod. proc. civ.: novità, conferme e tendenze restrittive in alcuni recenti provvedimenti pretorili*). Si ricorderà come in quella sede, nell'affrontare la questione (non nuova in tema di rettifica) concernente l'utilizzabilità della procedura cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. per la pubblicazione coattiva sul periodico autore della pubblicazione lesiva di un comunicato diverso dalla rettifica, contenente espressa e formale smentita dell'articolo apparso sul periodico stesso, il Pretore avesse ritenuto inammissibile e la domanda del provvedimento cautelare soprattutto considerando la diversa funzione e i diversi poteri che l'art. 700 cod. proc. civ. attribuisce al giudice a seconda che la procedura da esso prevista venga attivata nell'ambito della normativa dettata in tema di rettifica ovvero *al di fuori* della stessa, allorché il soggetto che si ritenga leso, senza azionare il meccanismo della rettifica, si rivolga direttamente al giudice ex art. 700 cod. proc. civ. (Sul rapporto fra rettifica e procedura di cui all'art. 700 cod. proc. civ., cfr. l'ampia e documentata indagine svolta da P. LAX nel volume, *Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radio-televisione*, Padova, p. 85 ss. ove ulteriori e numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; cfr. anche V. ZENO ZENCOVICH, *La rettifica: diritto soggettivo o rimedio processuale?*, in questa *Rivista*, 1985, 248. Più in generale, sulla questione se nel caso di diffusione di notizie ritenute lesive, il soggetto interessato può o deve ricorrere al solo istituto della rettifica ovvero ha a disposizione rimedi alternativi o concorrenti, cfr. V. ZENO ZENCOVICH, *I rimedi alternativi o concorrenti all'istituto della rettifica*, in questa *Rivista*, 1986, p. 939 ss.). E così disponendo, in quel caso come in questo qui esaminato, che la pubblicazione del provvedimento giudiziale « potrà essere

soddisfatta unicamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2058 cod. civ. e 120 cod. proc. civ. » senza, dunque, poterne imporre la pubblicazione, ai sensi della normativa sulla rettifica, al direttore del giornale che ha pubblicato la notizia lesiva. Ed anche nel caso qui in analisi, sulla base della considerazione che la normativa ex art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) come modificato dall'art. 42 legge 416/81, « costituendo una deroga al principio della libertà di stampa sancito dall'art. 21 Cost. anche in riferimento al libero uso dei mezzi che ne realizzano la diffusione, non è infatti suscettibile di applicazione analogica ». (Per ulteriori considerazioni su questa argomentazione qui ribadita dal Pretore di Roma, si rinvia a V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica e art. 700 cod. proc. civ.*, cit., p. 577-578. Sull'utilizzo dell'art. 700 cod. proc. civ. per la diffusione di un comunicato in alternativa od in concorrenza alla rettifica, v. esaurientemente P. LAX, *Il diritto di rettifica*, cit., p. 96 ss. dove ulteriori richiami bibliografici. In giurisprudenza, cfr. Pret. Napoli, 20 maggio 1986, in questa *Rivista*, 1986, p. 939 ss. dove si è ritenuto che l'interesse connesso alla rettifica possa essere ugualmente soddisfatto con la pubblicazione ex art. 700 cod. proc. civ. di un « comunicato »; secondo Pret. Milano 26 maggio 1986, in questa *Rivista*, 1986, p. 941 ss., la rettifica non copre ogni forma di lesione dei diritti della personalità, così che è possibile cumulare ad essa l'azione ex art. 700 cod. proc. civ.; per Pret. San Pietro Vernotico 8 settembre 1986, in questa *Rivista*, 1986, p. 944, l'ordine di pubblicazione di un decreto di smentita emesso *inaudita altera parte* è strumento idoneo alla tutela cautelare della dignità e decoro personale e professionale).

Quanto alla questione del soggetto legittimato passivamente alla pubblicazione del provvedimento, il Pretore esclude, in ogni caso, che destinatario dell'ordine di pubblicazione possa essere l'editore del periodico, soprattutto considerando che, anche in analogia a quanto disciplinato negli artt. 8 e 9 della legge sulla stampa, è il direttore che è, per definizione, la persona responsabile « che ha la esclusiva disponibilità per quel che attiene all'oggetto della pubbli-

cazione ». (In materia di ordine di pubblicazione della rettifica, l'indirizzo può dirsi pacifico: cfr. Pret. Roma 12 novembre 1982, in *Foro it.*, 1983, I, 240; Cass. 24 luglio 1981, n. 4799, in *Dir. aut.*, 1982, p. 48, che ha ritenuto l'in-

sussistenza della legittimazione passiva in capo all'editore relativamente al reato di omessa rettifica; Pret. Roma 7 gennaio 1984, in *Rass. dir. civ.*, 1985, I, 238).

VINCENZO RICCIUTO